



COMUNE DI OSTELLATO

PROVINCIA DI FERRARA

Verbale

n. 7/2021 del 23/04/2021

OGGETTO: Certificazione incremento fondi per risparmi buoni pasto non erogati nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 870, della Legge di bilancio 2021 n. 178 del 30 dicembre 2020.

Oggi 23/04/2021, il sottoscritto Cristiano Sampaoli, revisore nominato con delibera consiliare n.41 del 24/07/2018,

Visto l'art. 1, comma 870, della L. n. 178/2020 in cui si stabilisce che, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, le risorse destinate, nel rispetto del vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato art. 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;

Vista la relazione a firma congiunta del Dirigente del Settore Risorse Umane ed AA.GG. dell'Unione Valli e Delizie e del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari del Comune di Ostellato, trasmessa in data 21/04/2021 prot. Unione n. 11836, in merito ai risparmi conseguiti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 in conseguenza dell'attivazione del lavoro agile, ai sensi dell'art. 87 del DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 263 del DL 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, a fronte del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa;

CERTIFICA

che i risparmi conseguiti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 870 della Legge 178/2020, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo sono:

- **per il PERSONALE DEI LIVELLI:** il risparmio complessivo stimato è pari a € 877,64.
L'importo destinabile al fondo in sede di contrattazione integrativa, depurato degli oneri previdenziali e dell'IRAP, ammonta ad € 660,00.
- **POSIZIONI ORGANIZZATIVE:** il risparmio complessivo stimato è pari a € 59,30.
L'importo destinabile al fondo in sede di contrattazione integrativa, depurato degli oneri previdenziali e dell'IRAP, ammonta ad € 44,00.

23/04/2020

Il Revisore
Cristiano Sampaoli
f.to digitalmente